



COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza del **25/06/2026**

Deliberazione n° **22**

OGGETTO:	ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ART. 1 COMMI DA 82 A 101 L. 199/2025 E ART. 10 QUINQUIES D.L. 38/2026 CONVERTITO CON L. 88/2026
----------	---

L'Anno **duemilaventisei**, il giorno **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di 1^a convocazione per trattare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
Gianangelo Bof	Membro	Presente
Antonella Pol	Membro	Presente
Milva De Conto	Membro	Presente
Michela Cesca	Membro	Presente
Simone Baldassar	Membro	Assente Giustificato
Davide De Nardo	Membro	Presente
Loris Bottega	Membro	Presente
Fabio Casagrande	Membro	Assente Giustificato
Marika Dal Gobbo	Membro	Presente
Maurizio Ceschin	Membro	Presente
Arturo De Stefani	Membro	Presente
Gabriele Padoan	Membro	Assente Giustificato
Stefano Zanella	Membro	Presente

Numero totale PRESENTI: **10** – ASSENTI: **3**

E' presente l'Assessore esterno Vincenzo Sacchet.

Risultano inoltre presenti i seguenti scrutatori: Zanella Stefano, De Nardo Davide, Bottega Loris.

Presiede il Sindaco Bof Gianangelo nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa il SEGRETARIO Bortolan Simone che cura la redazione del presente verbale.

Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione n. 88 del 22 maggio 2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38/2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

Dato atto che:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, L. n. 689/1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, L. n. 199/2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato D.L. n. 38/2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, L. n. 199/2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato inoltre che:

- l'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38/2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, L. n. 199/2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Considerato altresì che l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare crediti comprendenti carichi vetusti di difficile esigibilità per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente;
- ridurre il contenzioso pendente prevedendo la rinuncia in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione dello stesso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio;
- concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

Dato atto che:

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'Agente della riscossione risulta che i carichi iscritti, alla data del 28/05/2026, ammontano complessivamente:

Anno carico	Entrata	Residuo
2011 - 2012	Tassa rifiuti solidi urbani	€ 25.723,50
2011 - 2012	ICI	€ 51.081,02
2011 - 2012	Entrate patrimoniali	€ 22.397,83

- alla data odierna nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi riferiti ai predetti carichi, né risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità correlati agli stessi;

Valutato che:

- trattandosi di carichi molto risalenti nel tempo, già oggetto di precedenti annullamenti normativi parziali (da ultimo stralcio ex art. 1 commi da 222 a 230 L. 197/2022), la previsione di adesione da parte dei contribuenti interessati è da stimarsi prudenzialmente in misura molto contenuta, e tuttavia eventuali incassi derivanti dalla definizione agevolata sarebbero suscettibili di determinare maggiori entrate per l'ente rispetto alle previsioni di bilancio, nonché di migliorare la riscossione in generale;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili trattandosi di carichi non presenti in bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), D.Lgs. 267/2000;

Visti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19.12.2025 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026/2028;
- il bilancio di previsione 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9.01.2026 con la quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20/02/2026 di approvazione del PIAO per il triennio 2026-2028;
- il Decreto sindacale n. 5/2025 del 19.12.2025 di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi per l'anno 2026;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

Con n.10 voti favorevoli, n.0 astenuti, n.0 contrari espressi per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai sensi dell'articolo 10-*quinqüies*, D.L. 38/2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, così come integrata dal citato articolo 10-*quinqüies*;
3. **di dare atto** che l'estinzione del debito si ottiene versando le somme dovute a titolo di capitale, rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione mentre non saranno dovute le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, nonché gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'aggio spettante all'agente della riscossione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
4. **di dare atto** che il procedimento di definizione agevolata dei debiti sarà gestito integralmente dall'Agente della riscossione, Agenzia delle entrate – Riscossione;
5. **di inviare** copia del presente atto all'Agente della riscossione Agenzia delle entrate – Riscossione entro il 30 giugno 2026;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
7. **di inviare**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Con separata votazione, con n.10 voti favorevoli, n.0 astenuti, n.0 contrari espressi per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- **di dichiarare** l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
Bof Gianangelo

Il SEGRETARIO
Bortolan Simone

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.